Avv. ALFREDO VITTORIO RUSSO

L'ABORTO CRIMINOSO

Conferenza tenuta in Napoli, nella Sala Gauthier

la sera del 24 Novembre 1898.

NAPOLI
R. Stabilimento Tipografico De Angelis & Bellisario
Portamedina alla Pignasecca, 44
1899

Avv. ALFREDO VITTORIO RUSSO

L'ABORTO CRIMINOSO

Conferenza tenuta in Napoli, nella Sala Gauthier

la sera del 24 Novembre 1898.

NAPOLI
R. Stabilimento Tipografico De Angelis & Bellisario
Portamedina alla Pignasecca, 44
1899

Estratto dalla « *Rassegna d' Ostetricia e Ginecologia* »
(**Anno VIII, n. 2**)

Gentili signore, Ragguardevoli signori!

Non v' aspettate da me la completa trattazione del tema che è stato annunziato dover essere argomento di questa mia conferenza. Mentre, da un lato, se ciò avessi voluto fare, me l' avrebbero vietato le non lievi cure della mia professione; dall'altro, l'indole stessa di queste nostre riunioni, dovute alla nobile iniziativa del mio carissimo amico, quanto valoroso scienziato, Prof. Cucca, non l'avrebbe consentito.

Una conferenza non è l'esposizione di tutto ciò che deve contenersi in un libro, ma quella delle conclusioni, alle quali, intorno ad un determinato argomento, perviene lo studioso nelle sue investigazioni più o meno profonde, più o meno acute, più o meno audaci.

Ed è questo, ch' io, anche solo in parte, mi propongo di fare.

Io v'esporrò ciò ch'è il risultato dei miei studii, intorno al reato d'aborto, e la modesta mia convinzione scientifica, formata attraverso l' esame accurato delle opinioni altrui; queste v' illustrerò brevemente, ove se ne parrà il bisogno; vi dirò, da ultimo, a qual punto ne sia la nostra legislazione.

***

Prima è uopo, però, determinare nettamente i confini delle nostre indagini, perchè, da quanto diremo, non abbiano a scaturire inesatte conseguenze.

Parlando di reato d' aborto, non possiamo voler intendere che l' azione

esercitata sovra un prodotto del concepimento, allo scopo di farne scomparire le tracce, per una od altra ragione da cui abbia potuto sinistramente l'agente esser guidato.

L'aborto medico, così detto, invece, non può in alcuna guisa entrare ne limiti del nostro tema.

L' uomo della scienza, che, al capezzale d'una sofferente per gravidanza infelice, dopo avere lungamente, invano, tentato tutti i rimedii, dei quali gli è dato disporre per salvarne la vita, in una risoluzione suprema, con la febbre nell' anima, ma con la coscienza della nobiltà della sua missione, si appiglia all'estremo partito di sacrificare la esistenza del figlio, per tentare di salvare quella della madre, non può, non deve, nella sua opera generosa, andare confuso con chi, losco, abbominevole, triste, forse per mercede, forse per calcolo, forse per paura, compie, o concorre a compiere, lo spegnimento d' una vita, che come sacra dovrebb' essere riguardata.

Egli, sì, infranga il germe della nuova esistenza e la Società gli sarà tanto più riconoscente e grata quanto più egli avrà dovuto lottare nella novissima prova, quanto più avrà dovuto mostrarsi abile ed esperto nello schivare i pericoli, che s'opponevano al raggiungimento dell'alto ideale.

Non così, l' altro.

Io so che valorosi, autorevoli giuristi, primi il Lucchini ed il Balestrini (1), hanno sostenuto, con intendimento lodevole, la non incriminabilità del reato di aborto, ma le ragioni che, in sostegno della propria opinione, l' uno ha tratto, a giudizio dell'altro e nostro, più dal sentimento che da presupposti rigorosamente scientifici, e l'altro da considerazioni utilitarie che non possono resistere all'urto, di una sottile critica non già, ma, anche solo, del soffio di un esame superficiale e fugace, noi non crediamo di poterle adottare.

L'illustre professore emerito dell'Ateneo bolognese, che onora adesso la toga del magistrato, come, fino a pochi anni or sono, onorò quella dell'avvocato, non esitò ad affermare in un suo pregevolissimo lavoro, sull'aborto procurato appunto, che una serie di ostacoli e di difficoltà, in linea politica

---

(1) L. Lucchini. — *Digesto italiano — V. Aborto procurato.*

R. Balestrini. — *Aborto, Jnfanticidio ed Esposizione d'infante* — Torino 1888.

e di economia giudiziaria, indurrebbe a trascurare la sociale incriminazione dell'aborto e che converrebbe, ove se ne volesse sancire la perseguibilità, circoscrivere questa entro certi limiti e sottoporla a determinate condizioni che valessero a spiegare e legittimare meglio le punizioni ed a neutralizzare, *almeno idealmente*, quelle difficoltà e quegli ostacoli. Egli aggiunse, poi, che non può grandemente interessare al consorzio civile lo *incrudelire* verso una gracile creatura, spinta ad attentare alla carne della propria carne, con pericolo della propria salute e della vita, dal pensiero del proprio onore e della propria reputazione, od anche per tema di quel terribile cimento ch'è il parto; come la severità sociale, verso la misera, per solito tradita fanciulla, solo allora potrebbe essere giustificata quando la Società fosse fatta ben sicura d'aver provveduto, o di poter provvedere quanto basta alla protezione legale dell' onore e della naturale ingenuità e fragilità femminile, contro le perfide e fatali insidie della seduzione.

Belle e soavi parole codeste, che mettono mirabilmente a nudo quanto, purtroppo, in ogni reato, sia responsabile la Società, che non seppe con provvide leggi, o con opportuni istituti, o con efficaci mezzi preventivi, evitarne l'apparizione; ma che sono applicabili, appunto, al reato di aborto procurato, come a qualsivoglia altro, di guisa che, volendosi trarne le ultime conseguenze e farne tutte le più giustificate applicazioni, dovrebbe sopprimersi senz' altro il codice penale.

Certo, fino a che questo esisterà, ed esisterà fin che l' uomo, s' avrà in esso l' indice dell' umana perversità, e l' animo, aspirante verso una Società idealmente perfetta, non può che augurarsene la scomparsa; ma adesso siamo ben lungi, ci pare, da quell'ideale di bontà e di perfezione.

La Società, com' è ora, può compatire la sciagurata fanciulla che, soffocando nel suo seno la voce del più sublime sentimento dell' anima femminile, cede alla preoccupazione dell' onore socialmente macchiato, o allo sgomento che le incute il parto imminente, e distrugge, o consente si distrugga, il frutto delle viscere sue; ma se, in quella distruzione, essa riconosce la violazione d'un diritto che, per contrario, ha interesse a mantenere inviolato, deve, inesorabilmente, l' incauta, sciagurata fanciulla inchinarsi alla Società e pagarle, con la pena meritata, il tributo che le deve per la riaffermazione del diritto violato.

Gustavo Rivet, in un suo non antico libro sulla ricerca della paternità (1), cui Alessandro Dumas figlio consacrò, come prefazione, uno dei suoi scritti più riboccanti di passione, ebbe a scrivere: « L' ingiustizia che colpisce la fanciulla che si è data, ha per origine sola i costumi barbari della prima età, trasmessi di secolo in secolo: è un resto dell' adorazione della forza fisica e dell'egoismo dell' uomo; è l'effetto delle vecchie superstizioni religiose ed è ad essa che bisogna dare la responsabilità di questo peso d' iniquità che grava sulla donna. La maternità è, a volta, un peccato e una colpa; colpa contro la legge detta divina, colpa contro la legge umana; leggi ingiuste, brutali, barbare — Difatti, se non vi fosse vergogna, questa vergogna gettata così duramente sulle fanciulle madri, penserebbero esse di fare sparire il frutto della loro colpa? — Se non vi fosse talvolta l'impossibilità materiale di nutrire e d'allevare il bambino, penserebbero esse di ucciderlo, per non avere l'obbligo di nutrirlo? Bisogna, dunque, fare due cose: aprire da per tutto asili per raccogliere i bambini e, sovratutto, riabilitare ciò che non sarebbe dovuto essere, mai, in verun caso, una vergogna, *la maternità* ».

Ecco, è in tali termini che va principalmente messo il problema.

Alla fanciulla, che, vittima della seduzione, cedette alle menzognere parole di chi non mirava se non a possederne il corpo, mentr' ella gli si dette, forse pensando di possedere tutta l' anima sua, e ne fu tradita, porga la Società la mano benefica, non la colpisca d' anatema, non la fulmini co' suoi pregiudizii, non la copra d' un' onta bugiarda, ma l'aiuti, la conforti, la sorregga, la proclami riabilitata dallo stesso frutto che le palpita in seno ed in lei rispetti la più bella, la più santa delle missioni della donna, quella di divenire madre.

Certamente, allora, l'infelice, sottratta a'sogghigni della folla pettegola ed ipocrita, non sentirà più l'odio invincibile per la sua creatura, che la spinge a strapparsela, furiosa, dal seno, anche a costo di rimettere, nell'arduo cimento, la vita; ma sentirà, invece, per essa, nella sventura immensa che l' ha colpita, come riconoscenza ineffabile, pel rispetto di cui

(1) G. Rivet. — *La recherche de la paternité* — Paris, 1890.

la fa degna ed un novello vincolo d' amore unirà, indissolubilmente, il figliuolo alla madre.

È questo che la Società deve fare, progredendo; e ciò è ben diverso che rendere, quasi, omaggio a' pregiudizii imperanti, con l' invocare che il legislatore chiuda gli occhi sopra un fatto iniquo, scellerato, inumano sempre, qual' è la soppressione del feto.

Il giorno in cui la Società non coprirà più di ridicolo l'uomo, del quale la moglie non comprese tutta l'importanza dei doveri che le incombevano col matrimonio, in quel giorno essa avrà dato un gran passo sulla via del progresso e, forse, il maggiore stimolo ai reati, onde gli offesi mariti si bruttano, cadrà d' innanzi al progredito pensiero d'un popolo civile. Per ora, sia quanto si voglia grande la benignità del legislatore pel marito che, in un impeto di sdegno giustificato, uccide la moglie, che sotto i suoi occhi lo tradisce, nessuno che abbia senno vorrà ritenere si debba quel marito mandare esente da pena.

È la cagione, è il fattore primo dei reati, che una sapiente educazione civile deve tendere ad eliminare; ma non si può non comminare una pena, dato che il reato sia stato commesso.

Nè maggior fondamento hanno le altre ragioni, così dette utilitarie, che si assegnano dai sostenitori della non incriminabilità dell'aborto procurato.

L'impunità, si dice, è oggidì quasi la regola dei reati di aborto, per la pietà che ispirano i colpevoli, come per la difficoltà nella quale si è, il più delle volte, di provarli e, d'altronde, è scarso assai, se non addirittura nullo, il danno che la Società risente dalla loro consumazione.

Il Balestrini, poi, aggiunge che la perseguibilità del feticidio è quasi un pericolo per la moralità pubblica, perchè lo spirito d' imitazione, proprio della natura umana ed influente forse più nel male che nel bene, può fare che la sanzione della legge abbia per effetto l'aumento, anzichè la diminuzione, degli aborti procurati. D'altro canto, secondo lo stesso scrittore, il feticidio è, in molti casi, una forma preventiva, un sostitutivo dell'infanticidio, il quale diminuirebbe per ciò solo che fosse giuridicamente resa possibile la provocazione dell'aborto.

Ora, l'argomento dell'impunità è di quelli che, per provare troppo, riescono a provare niente, perchè nessuno può desiderare sia colpito di

pena un aborto, non dimostrato doloso in modo chiaro ed indiscutibile, ma ciò è tutt'altro che mandare impunito il centesimo aborto, senz' alcun dubbio provato, solo perchè la prova mancò per altri novantonove. Così, del pari, non è esatto che la Società poco o verun danno risenta dal reato di aborto; chè anzi vedremo come il maggior danno sia appunto della Società.

I due ultimi argomenti del Balestrini son poi d'una speciosità singolarissima.

Che significa quel pericolo per la moralità pubblica, consistente nello spirito d'imitazione ch'è nella natura umana? — È noto come, per tale spirito d'imitazione appunto, i reati di sangue sieno funestamente contagiosi; ebbene, solo perciò, come maggiori diverranno il contagio e il numero di quei reati, ne sopprimeremo la sanzione punitiva nei codici? — Ci pare inutile anche solo dare la risposta negativa, che ogni uomo di buon senso darebbe, senz' altro.

E che vuol dire essere il feticidio una forma preventiva dell'infanticidio sì che si debba, pel bene che, come tale, produce, esimerlo da pena?

Tale proposizione, spogliata d' ogni tono scientifico, bene può tradursi nell' altra: un essere umano deve perire; chi lo spegne in germe, in embrione, rende un servizio alla Società, perchè le risparmia gli orrori d' un infanticidio e, per l'opera sua pietosa, pel pensiero delicato e gentile ch'egli ebbe, merita non gli s'infligga una pena, in grazia del nuovo genere di *sport* cui volle, nell'interesse stesso della Società, abbandonarsi.

Oh, ma perchè non dargli un premio, in attestato della pubblica riconoscenza, a cotesto benemerito ?! La sola esenzione da pena è poco, e bisognerebbe pensare a perpetuare in qualche modo la memoria di simili benefattori dell'umanità!.

Non sarebbe, forse, meno rigorosa quest'altra conseguenza: perchè, seguendo tali principii, non ha creduto ancora il legislatore di punir meno dell'uccisione d'un uomo adulto, quella d'un fanciullo?

Tanto, potrebbe essere questa un omicidio vero e proprio di meno e la Società ne risentirebbe minor danno, perchè diverse sono le conseguenze della morte d'un uomo che, poniamo, abbia una famiglia cui provvedere il quotidiano sostentamento col suo lavoro, diverse son quelle della morte d'un fanciullo, cui forse si risparmiano le sofferenze e i triboli di una vita tormentosa ed amara.

Certo, sarebbe, come l'altro, *positivo*, questo ragionamento.

Ma, da banda tali assurde argomentazioni, che dovranno ancora, a tempo opportuno, ricomparire nel breve corso di questo lavoro e che solo un'esagerata passione per la propria tesi potette suggerire, con altre non meno singolari e speciose, ad uno scrittore per tanti rispetti meritevole di ossequio e di stima!

***

L'aborto procurato non può non essere incriminabile innanzi alla coscienza giuridica d'ogni popolo civile.

Una indagine, però, dobbiamo fare ed è quella del fondamento razionale di tale incriminabilità, o, meglio, della determinazione speciale del diritto, cui il reato di aborto attenta, con la sua apparizione.

Varie sono state e sono, in proposito, le opinioni degli scrittori; e varii, per conseguenza, i sistemi, che i legislatori, in Italia e fuori, hanno seguito.

Noi ne daremo un rapido cenno e ad esso faremo seguire la nostra opinione, non senza rilevare, come in linea preliminare, fin d'ora, che, per noi, la collocazione del reato di aborto, sotto un titolo più che un altro del Codice, è di una importanza essenziale per le conseguenze, che, nella applicazione delle disposizioni di legge ai casi concreti, dalla diversa collocazione appunto, è dato derivarne.

Quell'insigne giurista, ch'è gloria della scienza del diritto in Italia e cui m'è grato inviare un affettuoso saluto, ora che sono per occuparmi, un pò più specialmente, della sua teorica intorno al reato del quale stiamo ragionando, Enrico Pessina, assomigliò il reato di aborto a quelle popolazioni che « stando in sul confine che separa due nazionalità, non si può precisare se appartengano all'una piuttosto che all'altra » (1).

Ciò non solo è esattissimo, ma l'immagine, con cui il venerando criminalista rende il suo concetto, è delle più efficaci a provarne l'esattezza.

L'insegnamento, intorno al quale ci permettiamo di non essere d'accordo con lui, è che « *la collocazione di un reato, alla fin delle fini, è quistione assai secondaria — è quistione di metodo e di forma, non di sostanza dottrinale* ».

Veramente, noi portiamo opposta opinione.

(1) E. Pessina. — *Lettera del signor Ferdinando Puglia* — Filangieri, 1882.

Che il reato di aborto abbia un aspetto così complesso e violi, a un tempo, così varii diritti che si debba essere, e si sia, imbarazzati nel collocarlo più in un posto che in un altro, d'accordo; ma che il collocamento ne sia di importanza affatto secondaria, no; e la prova di ciò l'avremo nel fugace promesso esame delle diverse e, spesso, più che disparate opinioni, in proposito manifestate.

Ora, il diritto che si palesa più direttamente offeso dal reato di aborto, è quello che protegge la vita e la fisica integrità delle persone.

Bandita la distinzione, che un tempo si faceva, tra feto animato ed inanimato e fermato, nei progressi della scienza, che la vita del feto s'inizia fin dall'istante del concepimento, logica se ne trae la conclusione che, fin da quell'istante, il nascituro debba esser protetto nello svolgersi tranquillo della vita intrauterina, affinchè possa, a suo tempo, esser dato alla luce, in quelle condizioni migliori che saranno consentite dall'ambiente sociale, nel quale i suoi genitori avranno vissuto.

Questa considerazione, che, a prima vista, appare d'una rigorosità incrollabile, ha avuto, fin da tempi remoti, ed ha tuttora, nella dottrina e nei codici, la prevalenza. Così, mentre quasi tutte le straniere legislazioni annoverano il reato di aborto fra quelli contro la vita o contro l' integrità personale, ed anche il novello codice segue siffatto metodo, sulle orme del codice penale toscano, del progetto della Commissione del 1876 e de' successivi, i quali tutti erano stati nello stesso metodo preceduti dal progetto Pisanelli del 1868, i sostenitori di siffatta opinione possono andare superbi d' annoverare, nelle loro file, primissimo, il forte antesignano della scuola toscana di diritto, Francesco Carrara (1).

Il Carrara anzi, così convinto che l'essenza del reato di aborto stia nella uccisione del feto, propose che, per denominare tale reato, si usasse la più precisa parola di *feticidio;* e, certo, egli avrebbe avuto ragione se, proprio in quella uccisione, si fosse dovuto riscontrare il dolo specifico del reato in esame.

Noi, però, non siamo discordi dal Carrara per quelle ragioni, che parvero al Puglia tanto serie e gravi da autorizzarlo a scostarsi, per esse, dagl'insegnamenti del compianto professore dell'Ateneo pisano.

---

(1) Carrara — *Programma.*

Lo spettro dei frequenti casi d'impunità, che sarebbero, a fil di logica, per derivare dalla teorica che pone a base della perseguibilità dell'aborto l'uccisione del feto, spaventarono così il ragguardevole professore messinese che egli cercò subito altrove, nella violazione d'un altro diritto, la ragione di tale perseguibilità e non si peritò di scrivere queste testuali parole: « Se, " ponendo ad obbiettivo di un reato la lesione di un diritto, cotesta lesione, " per circostanze di fatto necessarie, naturali, imprescindibili, può facilmente " essere messa in forse, o, meglio, se, nel maggior numero dei casi, è im- " possibile constatare quella lesione, allora il sommo principio della difesa " sociale consiglia di trovare altrove il diritto offeso, a condizione che si " guarentisca più sicuramente quel diritto che, in onta al divieto legislati- " vo, si violava impunemente " (1).

Se il concetto, che dal riportato brano del Puglia deve dedursi, è che il progresso dei tempi possa indicare, quale obbiettivo di un reato, la lesione di un diritto diverso da quello che, in tempi meno civili, si ritenne da esso aggredito, come noi, con un pò di buona volontà per vero, siamo disposti a ritenere, vada pure l'affermazione che il sommo principio della difesa sociale consigli di ricercare altrove il diritto offeso; ma se, da quelle parole, deve desumersi, per contrario, che la sola preoccupazione, lodevole e civile quanto si voglia, della impunità frequente dei colpevoli, ebbe a consigliare al Puglia di fare per suo conto delle indagini, nel risultato ultimo delle quali potremo pure, in parte, incontrarci, francamente ci pare ch' egli abbia preso le mosse da un punto di vista sbagliato.

Se un reato non può essere punito per la violazione di quel solo diritto, sul quale è lecito si adagi la sua perseguibilità, secondo la più progredita coscienza giuridica d'un popolo, non è l'impunità che deve incutere spavento, perchè essa sarà la conseguenza d'una giustizia sapientemente, quanto umanamente, amministrata; ma che tale impunità possa essere il frutto di artificii e di macchinazioni, dirette ad intralciare il retto funzionamento della giustizia e contro i quali deve dirigere la sua azione il giurista e il filosofo sociale.

(1) F. PUGLIA — *L'aborto criminoso* — Fiiangieri, 1880.

A nostro modo di vedere, dunque, se dobbiamo assegnare un altro obbiettivo all' incriminabilità dell' aborto procurato, diverso dalla lesione del diritto alla vita, è perchè questo non ci sembra, come invece all' insigne Zanardelli è sembrato, il diritto prevalentemente offeso da chi se ne rese autore.

L'avere assegnato al reato di aborto l'obbiettivo di ledere il diritto alla vita del nascituro, ci pare la ineluttabile conseguenza del mal costume di voler considerare la soluzione di alcuni problemi del diritto penale col sussidio di principii regolatori del diritto civile, o dettati dalle supreme esigenze della pratica relativa. La massima « *conceptus pro nato habetur, quoties de commodo eius agitur* » affermava una finzione di *jus singulare,* al solo scopo di giovare al nascituro, negli eventuali suoi rapporti civili, ma è chiaro che, nascendo il feto senza vita, della quale era segno il vagito, le conseguenze che sarebbero altrimenti derivate dalla sua apparizione fra gli esseri viventi, non potevano verificarsi.

Ora, in diritto penale non può procedersi per finzioni, ma, della sussistenza del diritto violato, deve aversi la certezza più assoluta ed indiscutibile.

E si può affermare, senza peccare di grande confusione nei concetti, che il feto, finchè resti nell' alvo materno, abbia un diritto alla vita?

Che viva, sì; ma, dal vivere all' avere diritto, come ente, alla tutela della propria esistenza, corre un abisso.

Non tutti gli esseri che vivono sono capaci di diritto, ma gli umani soltanto che abbiano acquistato una personalità propria, e questa non si ottiene che con la nascita, cioè con l'acquisto d'una vita indipendente dall'essere del quale il feto è stato un'accessione nello sviluppo intrauterino.

Sarà, dunque, un reato contro la persona l'aborto procurato?

Io non esito a rispondere negativamente, perchè *persona* non è che l'ente subbietto di diritto, sia esso fisico o morale soltanto, ed il feto non l' è; può esserlo, anzi, meglio, l'è la madre, ma, in tal caso, allogando il reato di aborto fra quelli contro l'integrità fisica, si lascia il feto privo di quella più diretta ed efficace protezione, cui è giusto pure che la Società provveda, senza contare che alcuni casi di aborto, come quello dalla donna compiuto su sè stessa, dovrebbe restare, per logica derivazione da' principii prevalenti, esente da qualsivoglia sanzione punitiva.

Nè poi è vero, come s'è innanzi veduto e come sarà pure in seguito rilevato, che l'agente si determini sempre alle manovre abortive col proposito di uccidere il feto, o che, dell' opera sua, sempre e in ogni caso, sia effetto tale uccisione — Ed allora?

Allora, un atto nefando, contro il qnale protestano tutti i più nobili sentimenti umani e sociali, segno codesto che male si ritenne essere leso, più che ogni altro od anche solamente, il diritto alla vita, dovrebbe restare impunito.

Ecco, dunque, la tanto preoccupante impunità ricomparire, ma come pietra di paragone, atta a mostrare l'inesattezza dell'obbiettivo assegnato al reato di aborto procurato nella lesione del diritto alla vita, non come stimolo a ricercare un qualsivoglia altro obbiettivo, pur di evitarla.

E, se non il diritto alla fisica integrità, potrà dirsi leda l'aborto procurato quello che tutela l'ordine della famiglia, come ritennero l' Ambrosoli e il Filangieri e come sancirono il Codice penale sardo ed i progetti Borsani e Vigliani?; o si dirà ch' esso attenti al pudore ed al buon costume, come altresì fu scritto negli stessi progetti Vigliani e Borsani?.

Anche negativa dovrà essere la nostra risposta.

Veruno sarà per negare che l' aborto procurato possa, nè più nè meno che al diritto alla vita, se tale diritto nel feto sussistesse, arrecare turbamento altresì al buon ordine delle famiglie, che si deve avere interesse a tutelare con opportune pene, o alla pubblica morale. Ma, mentre, da un lato, v' ha un diritto ancora ad esaminare, che viene offeso dal reato di aborto e che ci pare debba prevalere sugli altri, non deve dall' altro disconoscersi che, in taluni casi, può non essere turbato l' ordine della famiglia, specie quando, secondo l'espressione dello Zanardelli, « il concepimento della donna avvenga fuori della cerchia di famiglia legittimamente costituita »; e la pubblica morale, sebbene siam di credere ch' essa sia tutt'altro che la semplice continenza o pudicizia, checchè, sulle orme d'un brano del Carrara, mostri di pensarne il Balestrini, pure ci pare molto scarsamente compromessa, di fronte al danno vero e reale che la Società, che lo Stato, risentono dal reato di aborto.

Già Enrico Pessina adombrò, col felice intuito della sua mente poderosa,

una dottrina novella di perseguibilità dell'aborto, fondata sovra una duplice lesione di diritti. Egli, sapientissimo fra coloro che l'avevano preceduto, comprese che al feto non potesse riconoscersi un diritto alla vita e, pur ravvisando, nel reato di aborto, un attentato contro la fisica integrità della persona, solennemente dichiarò doversi il reato riconoscere solo relativamente alla donna incinta, su cui si operi, e non pure verso il nascituro, non ancora persona. Soggiunse, poi, che un altro importante diritto dal reato di aborto è offeso: quello della Società a non veder recisa la speranza di vita che ad essa appartiene.

Prima del Pessina, però, è debito di giustizia riconoscerlo, Ferdinando Puglia, mente eletta di giurista, aveva corso il medesimo campo e, prendendo le mosse dalla definizione dell' aborto data dal Tardieu, che, dopo aver distinto, con grande esattezza, il feticidio dall'aborto procurato, disse esser questo *la violenta e prematura espulsione del feto dall' alvo materno*, combattete trionfalmente la dottrina del Carrara ed affermò che, col reato di aborto, il diritto prevalentemente violato fosse quello della Società; civile affermazione codesta, che involve tutta una serie di conseguenze importanti e feconde!

Io, però, non posso seguire in tutto l'egregio professore, come non sento di poter aderire all'opinione del mio grande e venerato maestro, il Pessina. Il duplice fondamento, da quest' ultimo assegnato alla incriminabilità dell' aborto, mi pare debba nella pratica originare grandi difficoltà e lascerebbe impunito, come s'è notato innanzi, l'aborto che la donna operasse su sè stessa.

La teoria del Puglia, poi, più semplice dell'altra, mi pare pecchi per le ragioni sulle quali si fonda. — " Ora, dice questo scrittore, alla distruzione del germe umano si perviene facilmente col procurare l'aborto, e quindi lo Stato ha il diritto di punire, perchè ha il dovere intrinseco alla sua natura di avere cura della specie umana. Esso indubbiamente deve riconoscere un reato nell'aborto, perchè per esso si attenta alla sua esistenza naturale, col cagionare lo scemamento della popolazione e quindi col minacciare la distruzione della specie, base della Società " (1).

Francamente, senza arrivare alle severe parole con le quali il Balestrini

(1) Puglia — *Op. cit*

critica questo brano, ch'è poi il fondamento dello scritto e della teorica del Puglia e dal quale, per logica conseguenza, bene a ragione si è notato, s'arriverebbe alla punizione dei vizii più che dei delitti, io non so vedere, nello scemamento della popolazione o nel mancato aumento di essa, tutta la necessità dell'allarme sociale, che consiglierebbero, di per sè soli, al Puglia la perseguibilità dell'aborto.

Perchè la specie umana sia distrutta, e la Società crolli sulle sue basi ce ne vorrà se, dacchè mondo è mondo, si è giunti ad essere in tanti da non sapere come tirare innanzi, per la funesta concorrenza e per la lotta spietata che ci facciamo!

Si sarà sempre in troppi e un po' di sfollamento, a'fini egoistici dell'uomo, non nuocerebbe, magari anche solo per via di aborti!

Ma non è in ciò che bisogna ricercare la ragione della sociale incriminabilità dell' aborto, anche se da tale reato sia per derivare un' effettiva diminuzione della popolazione, come, or sono alcuni anni, venne, a dir vero, rilevato per gli Stati americani del Maine e del Massachuttes, a cagione dell' infanticidio.

La Società umana non è solo l'aggruppamento di esseri spinti, dalla loro stessa natura, a vivere in comunanza, sibbene un aggregato di forze vive delle quali ciascuna ha uno scopo, mentre, tutte riunite, hanno, nello stesso tempo, uno scopo collettivo, che non è il benessere e la felicità dei singoli soltanto, ma il progresso continuo ed indefinito del genere umano.

La si definisca, o non, un organismo; se ne assomigli, o non, ciascuno che ne fa parte, alle membra del corpo dell'uomo, secondo che ritenne, primo, Menenio Agrippa nel suo storico apologo e, dopo di lui, numerosi scrittori riaffermarono, certa cosa è che la Società non può, nè deve, rinunziare, pei suoi fini altissimi, alla partecipazione di chicchessia che, nell'ordine naturale, sia per entrarne a far parte, o già vi si trovi.

Come una vasta associazione, che, per quanto sia sicura di reclutare, fra' novelli suoi socii, molti che saranno per divenire morosi alle contribuzioni dovute, pure, incessantemente, con tutti i mezzi dei quali le è dato disporre, s'adopera a conseguire novelli aderenti al suo programma e alla sua azione, perchè, nel fluttuare de' nuovi entrati e degli uscenti, starà la sua vita e la sua vigoria, così la Società umana, lo Stato, che hanno ben altri mezzi

che non siano quelli d' una privata associazione, pel mantenimento della compagine sociale, hanno il diritto ed il dovere di garentire in tutti i modi, migliorando le sociali istituzioni o fulminando pene adequate, che le future forze non siano soffocate, o quelle già esistenti non abbiano a spegnersi, se non per cagioni naturali.

Che cosa è il soldo col quale, da ciascuno che acquisti un giornale, si concorre al mantenimento d' una azienda giornalistica, che pure costa, talvolta, centinaia di migliaia di lire in un anno ?.

Tutto e nulla, nello stesso tempo; ma a quel soldo si tiene dal giornalista come alla goccia più preziosa del proprio sangue ed egli compirebbe i più grandi sacrificii, pur di non lasciarselo sfuggire.

Io sento già la voce dei signori positivisti gridare: ma i nati nella miseria, i nati nell'orgasmo e nelle sofferenze d'una gravidanza illegittima, sono, il più delle volte, malati, gracili, bisognosi di cure innumerevoli, sì che, mentre verun vantaggio potrebbero arrecare alla Società, questa dovrebbe aver piacere che, per via di aborti, la si sgravasse del peso di curarne l'allevamento, spesso sciupato, perchè non atto nè sufficiente a scongiurarne la morte precoce.

Ed è, questo, positivismo o non è, forse, la più bieca brutalità? E non potrebbe, in nome di cosiffatto posivitismo, giustificarsi perfino la costumanza, che hanno taluni fra' popoli selvaggi, di uccidere i vecchi, per la speciosa ragione che essi, più non essendo atti al lavoro, sieno divenuti insieme inutili e dannosi ?.

Già, innanzi tutto, ritengo che non il maggior numero dei nati illegittimi rimuneri la Società popolando le carceri, o in altro modo nocevole, delle spese ch'essa sopporta per allevarli; ma penso che non sarebbe impossibile provare che molti esseri umani, generati nella miseria o fuori del matrimonio, siano divenuti uomini utili e produttivi. Non basterebbe di essi anche un numero esiguo, per compensare la Società, materialmente e moralmente, di ciò che per essi ha fatto, accogliendoli nei suoi ospizii, non facendoli morire, allevandoli, avviandoli sul prosperoso sentiero d' una vita onesta e laboriosa ?.

Camminando, un giorno, in Terlizzi, fu richiamata la mia attenzione da una lapide che io scorsi sul fronte d'un palazzo di quella città.

Essa vi era stata collocata, qualche anno addietro, con pompa grandissima, per onorare la memoria d'un medico illustre, detto per antonomasia l'Ippocrate moderno, Nicola Sarcone.

Non sapevo di quella gloria terlizzese e ne feci, a chi mi accompagnava, le più vive congratulazioni; ma quando, in risposta, seppi che l'uomo, di cui, in quel posto, tramandavasi alle generazioni venture il nome glorioso, era stato un trovatello, sì che s'era dato da sè il cognome di *Sarcone*, figliuolo della carne, non potetti vincere la profonda commozione dell'anime e benedissi a chi, Società o privato, aveva quella preziosa esistenza conservato alla Scienza e alla Patria!

Signori, non un solo atto umano è indifferente alla Società.

Tutti dobbiamo concorrere, nei limiti delle nostre forze, nella sfera della nostra azione, al suo incessante progresso.

Stretti in un vincolo santo d'amore, dobbiamo tutti lavorare per questo altissimo ideale. Guai a chi tenti sottarsi all'adempimento del dovere, che, con l'esistenza, contrasse verso la Società: guai a chi soffochi il germe d'un novello essere umano, sì che non ci sia dato trasmettergli, nella nostra rapida apparizione sulla scena della vita, come nelle feste Panatenee la fiaccola del progresso e del miglioramento sociale!

Nè sono parole, le mie, ispirate ad un sentimentalismo d'occasione.

Non sono molti anni, nella discussione che seguì una pregevole conferenza sul *Suicidio*, al nostro *Circolo Giuridico*, io ebbi, per tali ragioni e per altre che a suo tempo esposi, a sostenere la incriminabilità teorica di tale fatto dell'uomo, sfuggente però nella pratica a qualsivoglia sanzione punitiva, per questa sua nota caratteristica che, nel momento in cui sorgerebbe nella Società il diritto di punire, in quell'istante medesimo sfuggirebbe, con la morte, il subbietto passivo della pena. Ma, anche a costo di far divenire veramente serii e mortali tutti i tentativi di suicidio, io sostenni che, in nome della missione imposta a ciascun uomo nella Società, il tentativo, almeno, del fatto, che, per me, è a considerarsi quale reato, dovess' essere punito.

Le identiche ragioni valgono, a mio mo' di vedere, per l'aborto.

La Società ha bisogno del maggior numero di forze per progredire e

nessuno ha diritto di sottrargliele, tanto meno poi in nome di presupposti, che, dimostrati fugacemente erronei, potrebbero essere ancora combattuti con numerose altre ragioni, se la brevità, necessariamente impostaci, non lo vietasse.

Anche pei suicidi fu ripetuta la singolare osservazione che coloro che vi si lasciano trascinare sono esseri deboli, dei quali la Società non saprebbe che farsi. Ma potrebbe, innanzi tutto, rispondersi che anche gli esseri, i quali fanno, in un momento di sconforto e di tristezza, getto della propria esistenza, se sono impotenti a sostenere le battaglie impetuose della vita con coraggio ed abnegazione, pure potrebbero, per altra via, riuscire giovevoli alla Società, tanto che questa non saprebbe così agevolmente rassegnarsi alla loro perdita.

Chi non ricorda l'impressione dolorosissima che produsse, in quanti l'appresero, l'annunzio lugubre del suicidio d'un giovane professore che, non ancora trentenne, il Caporali, già insegnava, quale ordinario, nella nostra scuola degl'ingegneri e tanto ancora prometteva per la sua prodigiosa attività scientifica?

Chi, chi cancellerà dalla mia mente il ricordo pauroso del suicidio d'un giovane compagno della mia prima età, Tebaldo Falcone, cui L. A. Villari ha dedicato un libro affettuoso e gentile?

A codeste anime sgomente opponga pure la Società, nei suoi codici, lo spettro d'una pena e chi sa che, forse, esso, agendo come controspinta sull'animo di chi è per suicidarsi, non lo rattenga dal passo estremo, se non altro per paura della pena cui andrebbe incontro, sopravvivendo.

Anche il lieve barlume d'un così grande vantaggio, dovrebbe consigliare siffatto rimedio; checchè se ne dica da chi considera la incriminabilità del suicidio poco meno che una follia, fondandosi sul vieto argomento che la vita è il maggior bene dell'uomo e chi non teme di privarsene tanto meno temerà di farlo per la minaccia di una pena.

Se la vita fosse un bene, nessuno vorrebbe disfarsene; e, se v'è chi la tronca, segno è che per lui essa non ha quel valore che da taluni, troppo trascendentalmente, si è voluto attribuirle. Riguardandola, invece, come una necessità dell'ordine naturale; nè un bene, nè un male; che ci vien data, senza che la chiediamo, e ci vien tolta quando, forse, più vorremmo

conservarla, secondo leggi di sapiente progresso alle quali non è dato di opporci, noi dobbiamo riconoscere di non avere il diritto di spezzarla, perchè queste leggi, ciò facendo, attraverseremmo e la Società avrebbe il diritto di chiederci stretto conto della nostra azione antisociale e nefanda.

Ciò posto, le deduzioni dianzi accennate, mi paiono perfettamente logiche, così per l' aborto come per il suicidio.

Combattendo la perseguibilità di questo, Enrico Ferri (1) intese l' importanza dell' argomento derivato dal fine sociale per sostenerla, e, dopo aver detto che « l'affermazione che l'individuo sia soggetto al fine supremo che l'umanità deve raggiungere » è « l'effetto del sistema filosofico finora prevalente, nel quale il finalismo e la teleologia era ed è una delle note caratteristiche » conchiude che il ragionamento degli avversarii « regge se si ammette questo finalismo assoluto, cade se non si ammette ».

Noi abbiamo la coscienza di affermare cosa perfettamente esatta, sostenendo che la società miri, nel suo cammino, verso un ideale, a conseguire il quale *debbono* concorrere tutte le forze di coloro su'quali essa ha diritto di fare assegnamento.

È così che la *spes vitae,* di cui parla il Pessina, va intesa; ed è così che *il diritto della Società sul nascituro,* di cui han discorso il Pessina ed il Puglia, dev'essere interpretato: onde non sappiamo spiegarci lo stupore da cui si mostra colpito il Balestrini, riportando tale espressione.

Col progresso dei tempi, alla *spes vitae* dei genitori soltanto, ai quali l'egregio Balestrini dimostra che riferivasi tale frase, si è sostituita la speranza, anzi il legittimo diritto, della Società, a volere che nessuno attraversi, con opera nefasta, il fisiologico processo della gestazione.

La tutela dei nascituri è opera altamente umanitaria e civile ed essa è imposta alla Società dall'obbedienza a quella legge d'indefinito progresso, che segna il sorgere e il perire di tutte le civiltà.

*
* *

Da quanto abbiamo detto, adunque, per noi la ragione dell'incriminabilità dell'aborto risiede nell'attentato che, con esso, si compie contro la Società,

(1) E. Ferri — *Omicidio-Suicidio* — 3ª Ediz.

Consuitisi pure: Guido Persico — *Il diritto di morire* — Roma, 1895.

defraudandola, o tentando di defraudarla, di quelle forze, alle quali essa ha diritto, di qualunque entità siano, pel compimento della sua missione.

Gli estremi del reato sono: gravidanza effettiva; manovre abortive dirette alla prematura espulsione del feto.

Intorno ad essi, non siamo d' accordo col Puglia.

Questo scrittore richiede, oltre il dolo, che è l'elemento essenziale di tutti i reati e che, per conseguenza, noi non abbiamo espressamente enunciato, anche soltanto una *parvenza* di gravidanza, l' uso di mezzi abortivi, la espulsione di ciò che trovasi nell'utero e che poco importa, secondo lui, se sia l'embrione d'un uomo od anche un semplice prodotto patologico.

Confutare un simile assurdo ci pare opera inutile; e ce ne asteniamo.

La nostra teorica, lungi dal mirare soltanto ad eliminare le difficoltà della prova, per rendere più facilmente punibile il reato d'aborto, ha per iscopo di dare a questo reato una base seria d'incriminabilità e, nello stesso tempo, di circoscriverlo entro quei limiti, nei quali la punizione dei colpevoli, lasciando tranquilla la coscienza dei giudici, risulti, ad un tempo, affatto giustificata.

E mal s' apponeva, ci pare, il Carrara quando, criticando la definizione del Tardieu, nelle sue giuridiche conseguenze, affermava che, con essa, non s' eliminava la necessità di avere il *corpus criminis*, ma solo la necessità di provare che il prodotto fosse vivo. A nostro mo' di vedere, quando s'ha la prova della sussistenza della gravidanza e quella di manovre abortive compiute per arrestarla, non v'ha bisogno d'un *corpus criminis* quale che sia, e che potrebbe benissimo non essere più rintracciabile. Se, per la incertezza dei sintomi rilevati, come avviene spesso nei primi mesi del concepimento, non sia possibile al giudice formarsi un esatto convincimento della esistenza del reato, egli saprà, nella rettitudine della sua coscienza, come regolarsi; ma se la creatura nasca viva, nonostante le manovre abortive; se essa muoia, in seguito, per l'accelerazione del parto; se furono usati mezzi abortivi che non raggiunsero l'intento, sì che l'aborto avvenne poi per cause naturali, ed in casi consimili, colpisca il giudice inesorabilmente, secondo quel vario grado di responsabilità, che, nelle varie ipotesi, avrà creduto il legislatore di ravvisare. *Salus publica, suprema lex!*

*
* *

Il nostro legislatore ha, nel codice vigente, adottato la teorica d'incriminabilità dell' aborto in base al diritto che ha ritenuto prevalentemente leso, cioè *il diritto alla vita spettante al nascituro.*

Pure dissentendo da lui, non possiamo che rendere omaggio alla sua sapienza, facendo a un tempo voti per un non lontano miglioramento delle disposizioni in vigore.

Queste comminano, principalmente, pene, non solo contro la donna che, con qualunque mezzo, adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si procuri lo aborto, ma contro chi tale aborto procuri, sia col consenso di lei che senza; e pene più gravi se, in conseguenza del fatto dell' aborto o dei mezzi adoperati per procurarlo, avvenga la morte della donna, aggravandole ancora se il colpevole, nel caso di dissenso o di rilúttanza della donna, sia il marito.

Il perfetto fondamento giuridico di quest' ultima disposizione è di per sè evidente, com' è altresì giusto l' aggravamento di pena, comminato nel caso che dei cennati delitti si renda colpevole persona che eserciti una professione sanitaria od arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica e che abbia indicato, somministrato o adoperato i mezzi, pei quali si sia procurato l'aborto o sia avvenuta la morte della donna. In un sol caso mostrasi meno severo il legislatore, ed è quando l' aborto si sia procurato per salvare l' onore proprio o della moglie, della madre, della discendente della figlia adottiva o della sorella; e veruno crediamo vorrà dire la sua mitezza ingiustificata.

Quanto alle persone esercenti l'arte sanitaria, senza dubbio, principalissime fra esse vanno annoverate le levatrici.

Un ultima parola, circa il tentativo nella vigente legislazione italiana.

Il Giova (1), magistrato egregio e valoroso, in un suo studio intorno all'incriminabilità del tentativo d' aborto, ha sostenuto che, in materia d'aborto procurato, non trovino applicazione le disposizioni generali sul tentativo, perchè o esso è escluso dalle stesse parole del legislatore con la locuzione « *procura l' aborto* » il che vuol dire essersi voluto prevedere solo il reato

(1) Giova — *Intorno all'incriminabilità del tentativo di aborto* — Riv. Pen. Supplemento, Vol. I, pag. 210.

consumato, cioè l'aborto avvenuto; ovvero è specificatamente preveduto nella ipotesi di chi, in conseguenza dei mezzi adoperati per procurare lo aborto, cagioni la morte della donna e nell'altra di chi faccia uso di mezzi diretti a procurare l'aborto a una donna, senza il suo consenso o contro la sua volontà.

Ora, data la strettezza del tempo, a parte la considerazione che la Commissione di revisione, non accogliendo la proposta d' escludere il tentativo dell' ipotesi della donna che si procuri l'aborto, o dell'aborto da altri procurato, ha preventivamente risposto alle argomentazioni del Giova, mi limiterò a rispondere che quando si dice « *procura l' aborto* » si può benissimo, anzi si deve, intendere l' ipotesi di chi *tenti di procurarlo.*

E ciò mi pare che non abbia bisogno d'essere dimostrato.

A questo punto, stimo opportuno dar termine al mio lungo discorso, che, come avrete rilevato, ho avuto cura di non fare scivolare in argomenti, che sarei stato incompetente a trattare, o per un completo svolgimento dei quali sarebbe stato necessario tempo di gran lunga maggiore, di quanto ne abbiamo avuto liberamente a nostra disposizione.

Non ricordo più, in questo momento, dove lessi avere un medico straniero, in una sua statistica, calcolato che ciascuna levatrice provochi, in media, circa cento aborti in un anno.

Se ciò sia vero, non so; ma, quali che siano le risultanze statistiche, non facilmente nella specie constatabili, e l'opinione del medico francese, molto probabilmente esagerata, io nutro fiducia che, le une come l' altra, non debbano applicarsi alle levatrici italiane.

Voi, Signore, che di esse siete parte nobilissima, conscie dell' altezza della vostra missione, sdegnate d'abbassare il vostro ufficio a quello di artefici di reati loschi ed obbrobbriosi, e, nella rettitudine con cui adempite il vostro dovere, desiderate trovare soltanto il maggiore e più grato guiderdone delle vostre fatiche.

Che il vostro esempio sfati ogni triste ed oscura leggenda, intorno alla santa ed illuminata opera vostra!